

(N. 2011)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINTO Michele, JANNELLI, FRANZA, PINTO Biagio, PALUMBO e PISTOLESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1986

Accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in materia di provvidenze per le zone terremotate

ONOREVOLI SENATORI. — L'opera di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate della Campania, Basilicata e Puglia, conseguente agli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981, pur poderosamente avviata con oneri a totale carico dello Stato, in conformità ai principi stabiliti con la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche e integrazioni, incontra, soprattutto per quanto attiene allo sviluppo, fasi di stasi dovute a ritardi di mera natura burocratica.

È pacifico che la sola opera di ricostruzione del patrimonio edilizio privato danneggiato non è sufficiente a promuovere lo sviluppo complessivo delle zone colpite.

La legge n. 219 del 1981 ha affidato tale compito integrativo della ricostruzione ad uno strumento di programmazione generale, qual è, ai fini della pianificazione e dell'uso corretto del territorio, il piano regolatore generale.

Gli enti locali interessati hanno adempiuto all'obbligo di legge, definendo i procedimenti di propria competenza. Tali atti, però, non hanno riportato, negli auspicati tempi brevi che la situazione impone, le approvazioni di legge. A ciò va aggiunto che tali approvazioni divengono un vero calvario per gli amministratori locali, stante l'inserimento nella procedura di organismi consultivi, di organi delegati, di controlli successivi di merito, oltre a quelli di legittimità.

In questo quadro normativo non sono pochi i casi in cui per la definizione del procedimento di approvazione siano occorsi ben due anni. Tempi tanto lunghi sono inammissibili in una situazione in cui lo sforzo generale è teso a definire non solo il processo di programmazione e di sviluppo, ma anche l'effettiva realizzazione degli interventi.

Il Senato si era già posto il problema della accelerazione delle procedure, tant'è che, in

applicazione dell'articolo 118 della Costituzione, aveva delegato direttamente gli enti locali all'approvazione del detto strumento generale, così come operato per il comune di Pozzuoli.

La disposizione non veniva introdotta nel testo definitivo, stante la modifica introdotta dalla Camera dei deputati, nel senso che, ove gli enti preposti a detta approvazione non vi avessero provveduto nel termine di sessanta giorni, il presidente della Regione era tenuto a nominare apposito commissario per le definizioni del procedimento.

In tale contesto, la procedura non ha avuto alcun esito concreto, attesi i tempi lunghi per le nomine e i relativi controlli, nonchè per il fatto che il termine assegnato al commissario riveste carattere ordinatorio.

Ciò premesso, solo riportando, in via temporanea, interamente la materia in capo alla Regione, con l'assegnazione di un termine congruo ma perentorio, sarà possibile definire in tempi accettabili l'approvazione di tali atti, presupposto indispensabile per ogni operativo intervento sul territorio.

La norma proposta con l'articolo 1 s'inquadra in tale prospettiva e prevede, altresì, il « silenzio-assenso » per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche e dei programmi di interventi di edilizia residenziale pubblica.

Con l'articolo 2 si prevede di aumentare i contributi per gli interventi di riparazione, restauro e risanamento compresi quelli relativi agli edifici di interesse storico, artistico, architettonico e monumentale. Tale misura si rende necessaria in quanto le peculiari caratteristiche di detti edifici comportano oneri ben superiori rispetto ad edifici privi di particolare pregio.

Con l'articolo 3 viene ripristinato in parte il collocamento in aspettativa degli amministratori degli enti locali nonchè l'utilizzazione ulteriore di personale specializzato, essendo dimostrato che le recenti norme emanate nel settore, con la riduzione dei soggetti collocabili in aspettativa, stanno determinando una stasi operativa nella fase amministrativa, con riflessi negativi sull'intero processo di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Fino al 31 dicembre 1987 i piani regolatori adottati dai comuni disastriati o gravemente danneggiati, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono approvati dalla Regione entro centoventi giorni dal deposito dei relativi atti. Decorso tale termine, i piani si intendono approvati. Dell'approvazione è dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.

2. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è abrogato.

3. Fino al 31 dicembre 1988, nei comuni disastriati o gravemente danneggiati, i progetti di opere pubbliche, ivi compresi i programmi di edilizia residenziale pubblica, adottati anche in variante degli strumenti urbanistici generali, si intendono approvati decorsi sessanta giorni dal deposito degli atti presso i competenti uffici della Regione.

**Art. 2.**

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è sostituito dal seguente:

« 2. Il contributo massimo per la riparazione è pari:

a) al 70 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;

b) al 90 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità da  $S=9$  a  $S=12$ ;

c) all'intero contributo medesimo per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli

strumenti urbanistici, nonchè di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico ed artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, maggiorato del 20 per cento ».

#### Art. 3.

1. Fino al 31 dicembre 1987, nei comuni dichiarati disastri è autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato nonchè di un assessore.

2. Fino al 31 dicembre 1987, nei comuni di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno è autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco e di non più di quattro assessori effettivi o supplenti che abbiano specifica delega per i problemi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219.

3. Per i comuni di Avellino, Benevento, Potenza e Salerno, allo scopo di sopperire alle eccezionali esigenze determinate dagli eventi sismici, si potranno utilizzare, fino al 31 dicembre 1987, presso gli uffici e i servizi degli enti locali, segretari comunali titolari di sedi non ricomprese nel rispettivo territorio provinciale, già in servizio presso detti enti, ai sensi dell'articolo 5, quindicesimo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187. Il relativo onere è posto a carico dei fondi assegnati ai comuni ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

4. Il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone l'assegnazione in via esclusiva, ai comuni disastri o gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti, dei segretari comunali.

#### Art. 4.

1. Nei comuni dichiarati disastri o gravemente danneggiati il sindaco, ogni quattro mesi, presenta al consiglio comunale una particolareggiata relazione sull'attività svolta e sullo stato della ricostruzione nel territorio comunale.